MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO A FIBER 4.0 S.P.A.

Fiber 4.0 S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza Castello n. 26, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 2512510, codice fiscale e partita IVA n. 10195730964 ("**Fiber**" o il "**Promotore**")

tramite il soggetto incaricato, l'Avv. Stefano Morri, nato a Riccione (RN) il 2 agosto 1959, codice fiscale MRR SFN 59M 02H 274E domiciliato in Milano, Piazza Eleonora Duse n. 2 (il "**Soggetto Delegato**")

INTENDE PROMUOVERE

una sollecitazione di deleghe di voto relativa all'Assemblea degli Azionisti di Reti Telematiche Italiane S.p.A., in forma abbreviata Retelit S.p.A. ("**Retelit**" o l'"**Emittente**") convocata per il 27 aprile 2018 con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società in data 16 marzo 2018 (l'"**Assemblea**").

La delega può essere sempre revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore entro il 26 aprile 2018 con le seguenti modalità:

- via telefax al numero: +39 02 760797206;
- via posta elettronica all'indirizzo: info@fiber4retelit.it;
- a mezzo raccomandata, corriere o a mani all'indirizzo: Piazza Eleonora Duse, n. 2, 20122 Milano (Italia).

* * *

LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO NON COMPORTA ALCUNA SPESA PER IL DELEGANTE.

* * *

Il/la sottoscritto/a			(indicare	la denominazione,	/dati anagrafici
del soggetto a cui spetta il	diritto di voto) n	ato a		il	
e residente a		in via/piazza			n.
C.F		(il " Delegante "	"),		
sottoscrive il presente mo	dulo di delega ir	n qualità di <i>(barrare</i>	la casella inte	eressata)	
□ intestatario					
□ rappresentante legale o	ovvero procurato	re con potere di su	ıbdelega in ra	ppresentanza della	società
		, con sec	de legale in		
via		n	, C. F		
e Partita IVA		···································			
☐ creditore pignoratizio	☐ riportatore	□ usufruttuario	□ custode	□ gestore	
□ altro (<i>specificare</i>)					

legittimato a votare per n.	azioni ordinarie dell'Emittente, alla record date
dell'Assemblea (18 aprile 2018).	
Dati da compilarsi a discrezione del Delegante:	
- comunicazione n	(riferimento della comunicazione
fornito dall'intermediario)	
- eventuali codici identificativi	
PRESO ATTO	
della possibilità che la delega al Promotore contenç	ga istruzioni di voto anche solo su alcune delle
proposte di deliberazione all'ordine del giorno;	
• che il Promotore non intende esercitare il voto sulle	deliberazioni oggetto di sollecitazione se non in
conformità con le proprie proposte;	
PRESA VISIO	NE
del prospetto informativo relativo alla sollecitazione, con part	icolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti
di interesse;	
DELEGA	
l'Avv. Stefano Morri, in qualità di Soggetto Delegato dal Pror	motore, nonché, in caso di sostituzione:
l'Avv. Alberto Maria Di Alberto, nato San Paolo Bel Sito il 9 g	iugno 1978, codice fiscale DLB LRT 78H 09I 073M
domiciliato in Milano, Piazza Eleonora Duse, n. 2 (il "Sostitut	o ")
a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da	istruzioni di seguito indicate con riferimento a n.
azioni registrate nel conto tit	oli n
presso	(intermediario depositario),
ABI, CAB	

A) DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE

1° PROPOSTA DEL PROMOTORE

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO	PROPOSTA DI DELIBERA FIBER
Secondo punto all'ordine del giorno:	Fiber propone di:
2. Nomina del consiglio di amministrazione.	2. Nomina del consiglio di amministrazione.
2.1 Determinazione del numero dei	2.1 Determinare in 9 (nove) il numero dei
componenti del consiglio di	componenti del consiglio di
amministrazione.	amministrazione dell'Emittente;

☐ RILASCIA LA DELEGA

☐ NON RILASCIA LA DELEGA

2° PROPOSTA DEL PROMOTORE

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO	PROPOSTA DI DELIBERA FIBER
Secondo punto all'ordine del giorno:	Fiber propone di:
 Nomina del consiglio di amministrazione. 2.2 Determinazione della durata dell'incarico 	2. Nomina del consiglio di amministrazione.2.2 Determinare in 3 esercizi la durata della
degli amministratori.	carica, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per
	l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020;

☐ RILASCIA LA DELEGA

☐ NON RILASCIA LA DELEGA

3° PROPOSTA DEL PROMOTORE

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO	PROPOSTA DI DELIBERA FIBER
Secondo punto all'ordine del giorno:	Fiber propone di:
2. Nomina del consiglio di amministrazione.	2. Nomina del consiglio di amministrazione.
2.3 Nomina degli amministratori.	2.3 Nominare quali membri del consiglio di
	amministrazione dell'Emittente:
	1. Luca Cividini;
	2. Raffaele Mincione;
	3. Alessandro Talotta;
	4. Davide Carando;
	5. Andrea Costa; (*)
	6. Valentina Montanari; (*)
	7. Laura Rovizzi; (*)
	8. Cristina Cengia;
	9. Luca Sintoni;

^(°) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge (art. 147-ter, comma 4, e art. 148, comma 3, del TUF e del Codice di Autodisciplina delle società quotate).

☐ RILASCIA LA DELEGA

☐ NON RILASCIA LA DELEGA

4° PROPOSTA DEL PROMOTORE

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO	PROPOSTA DI DELIBERA FIBER
Secondo punto all'ordine del giorno:	Fiber propone di:
2. Nomina del consiglio di amministrazione.	2. Nomina del consiglio di amministrazione.
2.4 Nomina del presidente del consiglio di	2.4 Nominare quale presidente del consiglio di
amministrazione.	amministrazione dell'Emittente il Sig.
	Raffaele Mincione;

☐ RILASCIA LA DELEGA

☐ NON RILASCIA LA DELEGA

5° Proposta del Promotore

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO	PROPOSTA DI DELIBERA FIBER
Secondo punto all'ordine del giorno:	Fiber propone di:
2. Nomina del consiglio di amministrazione.	2. Nomina del consiglio di amministrazione.
2.5 Determinazione del compenso del	2.5 stabilire il compenso complessivo annuo
presidente del consiglio di	del consiglio di amministrazione ai sensi
amministrazione e degli amministratori.	dell'articolo 2389 del codice civile,
	nell'assunto di una composizione a 9
	membri, da ripartire fra i consiglieri in Euro
	220.000,00, oltre all'IVA se dovuta nonché
	agli oneri previdenziali per la parte che la
	legge dispone a carico della società;

☐ RILASCIA LA DELEGA

☐ NON RILASCIA LA DELEGA

6° PROPOSTA DEL PROMOTORE

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO	PROPOSTA DI DELIBERA FIBER
Terzo punto all'ordine del giorno:	Fiber propone di:
3. Nomina del collegio sindacale.	3. Nomina del collegio sindacale.
3.1 Nomina dei sindaci.	3.1 Nominare quali membri del
	collegio sindacale:
	1. Fabio Monti;
	2. Paola Florita;
	3. Gian Luigi Gola;
	quali sindaci effettivi, e

4. Antonio Saviotti;
5. Lucia Foti Belligambi;
quali sindaci supplenti;
<u> </u>

☐ RILASCIA LA DELEGA

☐ NON RILASCIA LA DELEGA

7° PROPOSTA DEL PROMOTORE

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO	PROPOSTA DI DELIBERA FIBER
Terzo punto all'ordine del giorno:	Fiber propone di:
3. Nomina del collegio sindacale.	3. Nomina del collegio sindacale.
3.2 Nomina del presidente del collegio	3.2 Nominare quale presidente del collegio
sindacale.	sindacale il Sig. Fabio Monti;

☐ RILASCIA LA DELEGA

☐ NON RILASCIA LA DELEGA

8° PROPOSTA DEL PROMOTORE

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO	PROPOSTA DI DELIBERA FIBER
Terzo punto all'ordine del giorno:	Fiber propone di:
3. Nomina del collegio sindacale.	3. Nomina del collegio sindacale.
3.3 Determinazione della retribuzione	3.3 determinare gli emolumenti dei membri
del presidente del collegio	del collegio sindacale come segue:
sindacale e dei sindaci effettivi.	- al presidente del collegio sindacale
	Euro 30.000,00, oltre all'IVA se dovuta
	nonché agli oneri previdenziali per la
	parte che la legge dispone a carico
	della società;
	- a ciascuno dei restanti due sindaci
	effettivi Euro 20.000,00, oltre all'IVA se
	dovuta nonché agli oneri previdenziali
	per la parte che la legge dispone a
	carico della società.

☐ RILASCIA LA DELEGA

☐ NON RILASCIA LA DELEGA

Qualora si verifichino circostanze ignote ' all'atto del rilascio della delega che non possono essere comunicate
il sottoscritto, con riferimento alla:
1° Proposta del Promotore
□ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalla proposta²
2° PROPOSTA DEL PROMOTORE
□ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalla proposta³
3° PROPOSTA DEL PROMOTORE
□ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalla proposta⁴
4° PROPOSTA DEL PROMOTORE
□ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalla proposta ⁵
5° PROPOSTA DEL PROMOTORE
□ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalla proposta ⁶
6° PROPOSTA DEL PROMOTORE
□ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalla proposta ⁷
7° PROPOSTA DEL PROMOTORE
□ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalla proposta ⁸
8° Proposta del Promotore
□ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalla proposta ⁹

B) **VOTO DIFFORME DALLE PROPOSTE DEL PROMOTORE**

Si precisa che il Promotore non intende esercitare il voto in modo difforme dalla propria proposta e pertanto non raccoglie deleghe con istruzioni di voto difformi a quanto riportato nel precedente paragrafo A.

¹ Il voto può essere esercitato in modo difforme solo qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione.

² In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata.

³ In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata.

⁴ In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata.

⁵ In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata.

⁶ In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata.

⁷ In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata. ⁸ In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata.

⁹ In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata.

C) ALTRE DELIBERAZIONI (NON OGGETTO DI SOLLECITAZIONE)

DELIBERAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

"Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Relazione del consiglio di amministrazione sulla
gestione. Relazione del collegio sindacale. Relazione della società di revisione. Destinazione del risultato
d'esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti".
□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO
DELIBERAZIONE SUL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
"Relazione annuale sulla remunerazione. Consultazione sulla politica di remunerazione di cui alla Sezione I della
relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.lgs. 58/98 ("TUF") e dell'art. 84-ter del
Regolamento CONSOB n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti")".
□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO
Per le deliberazioni indicate nella precedente sezione C), qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del
rilascio della delega ¹⁰ il sottoscritto, con riferimento alla:
DELIBERAZIONE SUL <u>PRIMO</u> PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI □ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO
□ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme alle istruzioni ricevute
DELIBERAZIONE SUL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI □ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO
☐ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme alle istruzioni ricevute
Per le deliberazioni indicate nella sezione C), in caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle
deliberazioni sottoposte all'Assemblea, ¹¹ con riferimento alla

DELIBERAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

¹⁰ Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: *a*) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; *b*) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; *c*) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; *d*) l'autorizzazione al Promotore ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle sezione C) del presente modulo qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* C).

¹¹ Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni alle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile di scegliere tra: *a)* la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; *b)* la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; *c)* la revoca dell'istruzione di voto già espressa; *d)* l'autorizzazione al Promotore, se diverso dalla società emittente, a votare in modo difforme da quanto indicato nella sezione C) del presente modulo qualora si possa ragionevolmente ritenere che il Delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* C).

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI □ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO
□ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme alle istruzioni ricevute
DELIBERAZIONE SUL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
□ CONFERMA LE ISTRUZIONI □ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
□ MODIFICA LE ISTRUZIONI: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO
□ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme alle istruzioni ricevute
(*) Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per
le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della
maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere
Luogo e data
Firma del Delegante

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Si rammenta, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati da Fiber 4.0 S.p.A. – Titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione di dati personali. Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i dati da lei conferiti saranno trattati dall'Avv. Stefano Morri, in qualità di Responsabile del Trattamento e di Soggetto Delegato dal Promotore e potranno altresì essere conosciuti dai collaboratori del Titolare o del Responsabile del trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili e/o Incaricati. I dati potranno altresì essere comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento, normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza o controllo. I dati di richiesti sono un requisito necessario per consentire al Titolare la partecipazione all'assemblea. Ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. 196/2003 l'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso il Titolare, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre diritto di farli modificare, rettificare, integrare o cancellare, chiedere la loro anonimizzazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge rivolgendosi al Responsabile designato, l'Avv. Stefano Morri, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: info.privacy@mralex.it.

Letta l'informativa che precede, il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali.

APPENDICE NORMATIVA

D. L.GS. N. 98 DEL 24 FEBBRAIO 1998, TESTO UNICO DELLA FINANZA ("TUF")

ARTICOLO 135-NOVIES (RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA)

- 1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.
- 2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
- 3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
- 4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
- 5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
- 6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
- 7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
- 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

ARTICOLO 135-DECIES (CONFLITTO DI INTERESSI DEL RAPPRESENTANTE E DEI SOSTITUTI)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.

- 2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
- a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
- b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
- c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
- d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
- e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
- f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
- 3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
- 4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

ARTICOLO 136 (DEFINIZIONI)

- 1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:
- a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;
- b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;
- c) "promotore", il soggetto, compreso l'emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.

ARTICOLO 137 (DISPOSIZIONI GENERALI)

- 1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-novies e 135-decies.
- 2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.
- 3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti.
- 4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.
- 4-bis Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.

ARTICOLO 138 (SOLLECITAZIONE)

- 1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.
- 2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.

ARTICOLO 139 (REQUISITI DEL COMMITTENTE)

(omissis)

ARTICOLO 140 (SOGGETTI ABILITATI ALLA SOLLECITAZIONE)

(omissis)

ARTICOLO 142 (DELEGA DI VOTO)

- 1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.
- 2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all'ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

ARTICOLO 143 (RESPONSABILITÀ)

- 1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità risponde il promotore.
- 2. Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.
- 3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al promotore l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.

ARTICOLO 144 (SVOLGIMENTO DELLA SOLLECITAZIONE E DELLA RACCOLTA)

- 1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:
- a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;
- b) sospendere l'attività di sollecitazione e di raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;
- c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso delle informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.
- 2. La Consob può:
- a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;
- b) sospendere l'attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni;
- c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1.
- 3 (omissis)
- 4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.

REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 ("REGOLAMENTO EMITTENTI")

ARTICOLO 136 (PROCEDURA DI SOLLECITAZIONE)

- 1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.
- 2. L'avviso indica:
- a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;
- b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;
- c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;

- d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato;
- e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.
- 3. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato e alla società di gestione accentrata nonché messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera c). Tale sito internet può essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. La società di gestione accentrata informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.
- 4. (omissis)
- 5. Il promotore consegna il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta.
- 6. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3.
- 7. A richiesta del promotore:
- a) la società di gestione accentrata comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;
- b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:
 - i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;
 - i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;
- c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.
- 8. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione alla società di gestione del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.
- 9. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.
- 10. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico.

ARTICOLO 137 (OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO)

- 1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.
- 2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.
- 3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto.
- 4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.
- 5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.

- 6. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3.
- 7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

ARTICOLO 138 (CONFERIMENTO E REVOCA DELLA DELEGA DI VOTO)

- 1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
- 2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.
- 3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.
- 4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea. 5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea.
- 5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea:
- a. il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;
- b. le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.
- 6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
- 7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.

ARTICOLO 139 (INTERRUZIONE DELLA SOLLECITAZIONE)

- 1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione della sollecitazione, il promotore ne dà notizia con le modalità previste nell'articolo 136, comma 3.
- 2. Salvo riserva contraria contenuta nel prospetto, il promotore esercita comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1. Tale disposizione non si applica ove l'interruzione della sollecitazione sia disposta ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lettera b), del Testo unico.